



COMUNICATO UFFICIALE N.330

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 5 Marzo 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BARZOTTI/U.S.PISTOIESE 1931

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 31 gennaio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Matteo BARZOTTI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Cagli (Prov. PV) il 30 marzo 1992, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 22 luglio 2022 al 30 giugno 2023 - con la US Pistoiese 1921 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che, per la stagione in esame, prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 30.658,00 (trentamilaseicentocinquantaotto/00), oltre ad un'indennità pari a euro 6402,00 (seimilaquattrocentodue/00) ed un'altra indennità pari a euro 8.000,00 (ottomila/00) per vitto e alloggio. In particolare, trattasi di un contratto biennale, con durata fino al 30 giugno 2024, laddove la parte in contestazione, e di cui oggi è causa, è riferita, appunto, alla stagione sportiva 2022/2023;
- b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinquanta/00), rimanendo, quindi, creditore di euro 6.758,66 (seimilasettecentocinquantaotto/66).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 6.758,66 (seimilasettecentocinquantaotto/66) e di essere ascoltato in udienza.

La società con PEC del 19 febbraio 2024 inviata alla sola CAE - *da subito la CAE rileva che la PEC non è stata inviata al calciatore, in spregio a quanto previsto dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND che dispone la notifica a controparte. Altresì, la CAE rileva comunque la tardività della memoria in quanto la medesima norma dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta il 31 gennaio 2024* – assume che la differenza fra quanto previsto nel contratto e quanto ricevuto ammonta a euro 3.355,00, laddove la restante differenza euro 1634,00 è causata dalla tassazione.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 5 marzo 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che, in questa sede, ha precisato di non aver ricevuto la memoria della società e che la somma richiesta con il ricorso è indicata al netto, nel rispetto degli oneri fiscali.

A parere della CAE, non può non considerarsi: (i) l'irritualità della notifica della memoria della società, non essendo questa stata notificata alla controparte e (ii) la tardività della stessa, intervenuta oltre il termine essenziale. Il tutto in violazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la US Pistoiese 1921 a riconoscere al Sig. Barzotti, come in epigrafe individuato, la somma di euro 6.758,66 (seimilasettecentocinquantaotto/66) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina alla US Pistoiese 1921 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D'ANGELO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 31 gennaio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Francesco D'ANGELO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Trebisacce (Prov. CS) il 29 marzo 1990, ha esposto quanto segue:

- c. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Vastese Calcio 1902 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 9.000,00 (novemila/00) ed un'indennità pari a euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) per vitto e alloggio;
- d. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 9.780,00 (novemilasettecentootanta/20), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00), ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La società si è costituita il successivo 13 febbraio - con PEC inviata in pari data al Legale del Calciatore e alla CAE – contestando l'importo del rimborso forfettario e, in particolare, contestando come non siano dovuti al calciatore euro 783,00 (settecentoottantatre/00) perché a partire dal 31 maggio questi non aveva più reso alcuna prestazione sportiva. Quindi, la società chiede sì di considerare il debito di euro 3920,00 chiesto dal calciatore ma, precisa, che è necessario sottrarre a questa somma, in quanto non dovuti, euro 783,00. Dunque la società si dichiara disponibile a riconoscere al calciatore euro 3.137,00 e conclude con la richiesta di essere ascoltata in giudizio.

Infine, con memoria notificata il 27 febbraio u.s. (ultimo giorno utile) il calciatore ha fatto presente che:

- 1. il certificato medico prodotto stava a significare che lo stesso aveva comunicato alla società l'infortunio occorso in allenamento;
- 2. la società non ha contestato alcunché in merito alla tipologia, né ha chiesto al calciatore di sottoporsi a visita medica presso uno specialista di fiducia;
- 3. l'articolo 9 del contratto fra le parti dispone il diritto a ridurre l'importo ove il calciatore non abbia fornito la prestazione o l'abbia fornita in misura ridotta senza giustificati motivi, ovvero in

conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall'attività sportiva, ovvero ancora in conseguenza di condanne penali. Se così non fosse, prosegue il calciatore, questo starebbe a significare che anche uno stato febbrile potrebbe essere inteso dalle società come causa per non pagare quanto pattuito. E medesimo discorso, a parere del calciatore, deve essere ripetuto per quanto concerne il vitto e l'alloggio, visto e considerato che nella fattispecie la società non contesta;

4. comunque sia, il calcolo effettuato dalla società è errato perché quanto in effetti sarebbe per il periodo indicato è pari a euro 671,42, e non già pari agli indicati euro 783,00.

Quindi, il calciatore conclude la memoria in questione chiedendo alla CAE :

1. di condannare la società al pagamento in suo favore degli euro 3.920,00 richiesti con il ricorso;
2. nella denegata ipotesi la CAE ritenesse, invece, di accogliere la richiesta della società sul tema della diminuzione dell'importo in conseguenza della mancata attività dopo il 31 maggio, di condannare la società a riconoscere al calciatore euro 3248,58.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 5 marzo 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi. All'udienza nonostante la richiesta formulata non ha partecipato il Legale della società.

Dopo approfondita discussione, la CAE non ritiene di poter accogliere la richiesta della società sulla diminuzione di quanto dovuto al calciatore in quanto l'assenza per un infortunio occorso durante l'allenamento non può essere motivo per giustificare la diminuzione degli importi pattuiti contrattualmente, neppure con riguardo a quelli riguardanti il vitto e l'alloggio, tanto più considerato che nella fattispecie de qua il calciatore aveva comunicato alla società il suo stato di salute, a tali fini producendo il certificato medico, senza che la società allora gli contestasse alcunché (o, almeno, non vi è traccia agli atti di tale contestazione).

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 a riconoscere al Sig. D'Angelo, come in epigrafe individuato, la somma di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro DA SILVA/A.S.D.OLIMPIA VERONA

Il sig. DA SILVA Leandro, nato a Curitiba (Brasile) il 06.11.1986 (C.F. DSLLDR86S06Z607F), in data 15.12.2023, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla A.S.D. Olimpia Verona, con sede in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43 (C.F. e P. IVA 04270040233 - Matricola FIGC n. 954818), alla quale ha inviato pure messaggio di Posta Elettronica Certificata, reclamo nei confronti della predetta società esponendo di essere stato tesserato con la stessa,

militante nel campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5, per la stagione sportiva 2022/2023 e di aver sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter*, punto 6, delle N.O.I.F. con previsione di un compenso globale annuo di euro 25.000,00.

In particolare il calciatore si duole del fatto che lamenta che, quantunque abbia adempiuto integralmente e con regolarità agli impegni assunti in virtù del predetto accordo, la A.S.D. Olimpia Verona ha corrisposto soltanto euro 22.500,00, restando perciò debitrice nei suoi confronti del residuo importo di euro 2.500,00.

Il Sig. Da Silva chiedeva, la condanna della A.S.D. Olimpia Verona al pagamento in suo favore della rimanente somma di euro 2.500,00, e la discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore. Con riserva di chiedere l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.

La A.S.D. Olimpia Verona, con messaggio PEC del 19.12.2023 a firma del suo presidente indirizzato al difensore del reclamante, riscontrava la domanda del calciatore, precisando di aver effettuato versamenti in numero di 11, che elencava ordinati per date ed importi, e corrisposto complessivamente la somma di euro 24.110,00 e di aver pagato il residuo di euro 890,00 in contanti, a saldo, come da liberatoria firmata dal Da Silva, che inviava in copia allegata a detto messaggio PEC.

Con ulteriore comunicazione a mezzo PEC del 08.01.2024, poi, il difensore del Da Silva depositava a questa Commissione il reclamo già notificato il 15.12.2023 alla A.S.D. Olimpia Verona ed i documenti ivi calendati, chiedendo la fissazione dell'udienza di trattazione. Successivamente, con messaggio a mezzo PEC del 27.02.2024, il difensore del reclamante ha trasmesso a questa Commissione memorie integrative ex art. 28, c. 5, Reg. LND contestando integralmente il contenuto delle deduzioni della A.S.D. Olimpia Verona, eccependo che la medesima non ha prodotto alcun documento comprovante i pagamenti che affermava di aver effettuato, limitandosi a trasmettere copia della liberatoria datata 10.7.2023. Eccepiva, inoltre, l'irritualità e quindi l'inammissibilità della comunicazione PEC a firma del presidente della A.S.D. Olimpia Verona del 19.12.2023, pervenuta, e soltanto al difensore del reclamante, oltre il termine perentoriamente stabilito dalla norma testé richiamata. La difesa del Da Silva, quindi, ribadiva che nessuna prova è stata offerta in merito a versamenti ulteriori rispetto a quelli per euro 22.550,00 indicati dal calciatore nel reclamo, e men che meno di quello di euro 890,00, asseritamente effettuato a saldo e per contanti. Confermava, pertanto la richiesta di condanna della società al pagamento della somma di euro 2.500,00.

Con messaggio PEC del 27.02.2024 indirizzato unicamente a questa Commissione Affari Economici il presidente della A.S.D. Olimpia Verona ha trasmesso ulteriore documentazione, esattamente caladata in calce al messaggio.

Infine, con note di udienza fatte pervenire a mezzo PEC il 3 marzo 2024, il difensore del reclamante Da Silva ha fatto presente che, preso atto delle quietanze di pagamento trasmesse dalla A.S.D. Olimpia Verona, il credito del calciatore ammonta ad euro 890,00; con la precisazione che la quietanza datata 10.7.2023 a firma Da Silva assume valore di quietanza, appunto, solo in relazione a quanto versato per la stagione sportiva 2022/2023 ed in virtù dell'accordo concluso dalle parti, ma sino alla data del 31 maggio 2023.

Alla seduta del 5 marzo 2024, quindi, sentita la difesa del reclamante, che ha confermato la precisazione del credito del calciatore in euro 890,00, come da nota trasmessa il 3 marzo 2024, e concluso per la condanna della società al pagamento di detta somma; sentito, altresì, il legale rappresentante della A.S.D. Olimpia Verona (frattanto divenuta S.S.D. a r.l. Olimpia Verona) comparso personalmente, il procedimento è stato tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l'adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, esaminati gli atti ed i documenti ritiene lo stesso fondato nei limiti di seguito precisati.

E' incontestato che il Signor Leandro Da Silva e la A.S.D. Olimpia Verona hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 *ter*, punto 6, delle N.O.I.F. relativamente alla stagione sportiva 2022/2023, con il quale è stato concordato un compenso globale annuo lordo di euro 25.000,00. E' agli atti la prova documentale, costituita proprio dalla copia dell'accordo, sul quale non vi è alcuna contestazione delle parti.

Neppure è contestato, e perciò provato, che il calciatore abbia integralmente eseguito la propria prestazione ed adempiuto agli obblighi su di lui incombenti per l'intera durata dell'accordo: l'unica contestazione, invero, attiene alla corresponsione da parte della A.S.D. Olimpia Verona delle somme concordate.

A tal fine, omessa ogni considerazione in merito alla tardività della costituzione della A.S.D. Olimpia Verona ed alla inammissibilità di quanto dalla medesima dedotto e prodotto, stante il contenuto delle note d'udienza depositate dalla difesa del reclamante il 3 marzo 2024, occorre focalizzare l'attenzione sulla domanda come dal medesimo reclamante ridotta ad auro 890,00.

In effetti è lo stesso Da Silva a riconoscere di aver ricevuto complessivamente dalla società la somma totale di euro 24.110,00, mentre sarebbe stato preciso onere della A.S.D. Olimpia Verona fornire la prova dell'avvenuto versamento del residuo importo di euro 890,00 dovuto a saldo di quanto pattuito. Nessuna prova, tuttavia, è agli atti, né è ricavabile *aliunde*, ragion per cui si ritiene di accogliere, in detti minori limiti rispetto alla domanda originariamente formulata, la richiesta del calciatore Da Silva.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante DA SILVA Leandro, nato a Curitiba (Brasile) il 06.11.1986 (C.F. DSSLDR86S06Z607F) e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la A.S.D. Olimpia Verona, oggi S.S.D. a r.l. Olimpia Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43 (C.F. e P. IVA 04270040233 - Matricola FIGC n. 954818) al pagamento in favore del reclamante dell'importo di euro 890,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. DA SILVA Leandro della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Olimpia Verona, oggi S.S.D. a r.l. Olimpia Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43 (C.F. e P. IVA 04270040233 - Matricola FIGC n. 954818) di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio a 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Simone SANNIA/SSD ARL CITTA' DI ACIREAE 1946

La C.A.E. riunitasi in data 05.03.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore SIMONE SANNIA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla S.S.D. A.R.L. CITTÀ DI ACIREALE 1946 e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

- della costituzione in giudizio del ricorrente, il quale ha adito la C.A.E. per l'adempimento dell'accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società S.S. S.S.D. A.R.L. CITTÀ DI ACIREALE 1946 che, per la stagione sportiva 2022/2023, prevede un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00.
- che lo stesso denuncia, in particolare, l'inadempimento parziale delle obbligazioni di pagamento degli importi dovuti dalla società per la stagione sportiva in esame, in relazione ai quali egli si assume creditore dell'importo pari ad Euro 750,00;

VALUTATA

- la documentazione pervenuta alla C.A.E. da parte della difesa del ricorrente in data 26.02.2024, con la quale egli dichiara l'avvenuto pagamento disposto dalla società convenuta in favore del calciatore SIMONE SANNIA, il quale deve ritenersi integralmente soddisfatto a seguito dell'avvenuto pagamento dei predetti importi evidentemente dovuti dalla società in relazione alla pretesa per cui è causa;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio FOGLIO/G.S.CASTANESE

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2023 il sig. Valerio Foglio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Associazione Sportiva G.S. Castanese, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 10.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 6.800,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 3.200,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 22 gennaio 2024, l'associazione, ritualmente intimata a mezzo pec, ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ha dichiarato che l'importo residuo è pari ad euro 1.300,00 e ha dato atto di aver corrisposto l'ulteriore importo di euro 1.900,00 in contanti trasmettendo le ricevute sottoscritte dal calciatore per i quattro pagamenti corrisposti: euro 200,00 in data 9.9.2022, euro 200,00 in data 14.10.2022, euro 1.000,00 in data 19.1.2023, euro 500,00 in data 10.3.2023.

Il ricorrente ha trasmesso un'ulteriore memoria con cui ha precisato il credito nella misura di euro 1.300,00, confermando i pagamenti indicati dall'associazione.

In data 5 marzo 2024 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste, così come precisate nello scritto difensivo.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, accertata l'esistenza del credito del sig. Valerio Foglio, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 1.300,00, così come precisato nel corso del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna l'Associazione Sportiva G.S. Castanese al pagamento in favore del sig. Valerio Foglio della somma di euro 1.300,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla l'Associazione Sportiva G.S. Castanese di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Savino LEONETTI/S.S.D.MONTEGIORGIO

La C.A.E. riunitasi in data 05.03.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Savino Leonetti, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.11.2023 alla società S.S.D. Montegiorgio a.r.l. ed inviato a questa Commissione in data 03.01.2024

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società s.s.d. Montegiorgio a.r.l., militante nel campionato nazionale di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 5.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 4.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società s.s.d. Montegiorgio a.r.l., pur ritualmente intimata,

non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 23.12.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società s.s.d. Montegiorgio a.r.l., accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Savino Leonetti della somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SICURELLA/PAGANESE CALCIO 1926 SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 05.03.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso e la richiesta di fissazione dell'udienza del calciatore SICURELLA GIUSEPPE ricevuto a mezzo pec il 22.01.2024;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), e la mancata costituzione in giudizio della PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL seppur regolarmente invitata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza, dell'avvocato di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 05.03.2024, tramite il suo difensore di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro

15.000,00, con decorrenza 08.12.2022 al 30.06.2023 nonché un rimborso spesa (art.4 dell'accordo economico) di euro 8.000,00.

Il calciatore depositava, in data 10.07.2023, una quietanza liberatoria sottoscritta dalle parti, in cui faceva presente di aver ricevuto tutti i compensi e rimborsi spesa fino a maggio 2023, per un importo complessivo di euro 19.166,00 e, lamentava di essere ancora creditore dalla PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL della somma rimanente di euro 3.834,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La società non contestava la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. SICURELLA GIUSEPPE di euro 3.834,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Michele GRANDE/USD LAVELLO

La C.A.E. riunitasi in data 05.03.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Michele GRANDE, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 15.01.2024 alla società U.S.D. LAVELLO e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato con la società U.S.D. LAVELLO, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 7.000,00 a decorrere dal 16.08.2022 e fino al 30.06.2023;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 2.100,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 4.900,00;
- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società U.S.D. LAVELLO, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Michele GRANDE della somma di euro 2.100,00 (duemilacento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MONTUORI/SSD AGLIANESE CALCIO 1923

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore MONTUORI Massimiliano ricevuto a mezzo pec il 21.11.2023, regolarmente notificato alla S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 6.200,00 oltre ad un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio per € 4.000,00, per un totale di € 10.200,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla Società Sportiva la minor somma di euro 8.700,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 al pagamento della somma di Euro 1.500,00.

La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923, in persona

del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. MONTUORI Massimiliano dell'importo di Euro 1.500,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele DE ROSA/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 5.03.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore DE ROSA Emanuele ricevuto a mezzo pec il 22.12.2023, regolarmente notificato alla S.S. BRINDISI F.C. S.R.L.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della S.S. BRINDISI F.C. S.R.L.

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 5.3.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la S.S. BRINDISI F.C. S.R.L., per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 10.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla Società Sportiva la minor somma di euro 9.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell' S.S. BRINDISI F.C. S.R.L. al pagamento della somma di Euro 1.000,00.

La parte ricorrente, in data 02.01.2024, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta, firmata dal Calciatore, di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la S.S. BRINDISI F.C. S.R.L. adempiuto al pagamento della minor cifra di € 1.000,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l'obbligazione richiesta. Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DEL Sig. Germano SESSA/S.S.D.ACADEMY CALCIO PAVIA (Collab.Gest,Sport.)

La C.A.E. riunitasi in data 05 marzo 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

Letto il ricorso del calciatore Germano SESSA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 17.01.2024 alla società S.S.D ACADEMY CALCIO PAVIA ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era tesserato con la società S.S.D ACADEMY CALCIO PAVIA, militante nel campionato di serie C Femminile, quale collaboratore della gestione sportiva, ed aveva sottoscritto un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 3.200 in data 10.11.2022; b) che la Società risultava aver versato il minore importo di € 1.200,00 e , pertanto, la Società medesima risultava debitrice in favore del calciatore della somma di € 2.000,00;

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita, la Commissione rileva che in data 23.02.2024 il calciatore, a mezzo del suo difensore, ha fatto pervenire a mezzo pec dichiarazione di rinuncia al ricorso avendo raggiunto l'accordo conciliativo con la società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia COTRER/A.S.D.LUCCHESE FEMMINILE

La C.A.E. riunitasi in data 05 marzo 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

Letto il ricorso della calciatrice Giulia COTRER regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22 dicembre 2023 alla società ASD Lucchese Femminile, ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era tesserata con la società ASD LUCCHESE FEMMINILE ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 4.500,00, con decorrenza dal 18.08.2022 al 30 giugno 2023; b) che aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società risultava aver versato il minore importo di € 2.700,00 e , pertanto, la Società risultava debitrice in favore della calciatrice della somma di € 1.800,00;

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benché ritualmente citata, non si è costituita;
Ascoltato il difensore della calciatrice nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

La calciatrice ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società ASD LUCCHESI FEMMINILE per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 4.500,00 e dichiarato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la sola somma di € 2.700,00.

La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell'accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dalla ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società ASD LUCCHESI debba essere condannata al pagamento dell'importo di € 1.800,00, oltre interessi maturati (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD LUCCHESI FEMMINILE al pagamento in favore della calciatrice COTRER GIULIA della somma di Euro 1.800,00 oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta GIULIANO/A.S.D.FEMMINILE MOLFETTA

La C.A.E. riunitasi in data 07.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Roberta GIULIANO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 30.11.2023 alla società ASD FEMMINILE MOLFETTA e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

per la stagione sportiva 2022/2023, la ricorrente è stata tesserata per la società ASD Femminile Molfetta, militante nel campionato di calcio a 5, con la quale ha sottoscritto un accordo

economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in Euro 14.000,00 con data di decorrenza dal 1.09.2022;

- la calciatrice risulta creditrice verso la società di euro 5.702,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 8.298,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

che in data 11.03.2024 la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dalla società ASD Femminile Molfetta l'importo di cui al procedimento incardinato avanti a codesta Commissione e, pertanto, chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessata materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica MARINO/A.S.D.FEMMINILE MOLFETTA

La C.A.E. riunitasi in data 07.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Federica MARINO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 30.11.2023 alla società ASD FEMMINILE MOLFETTA e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

per la stagione sportiva 2022/2023, la ricorrente è stata tesserata per la società ASD Femminile Molfetta, militante nel campionato di calcio a 5, con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in Euro 10.000,00 con data di decorrenza dal 1.09.2022;

- la calciatrice risulta creditrice verso la società di euro 4.108,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 5.892,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

che in data 11.03.2024 la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dalla società ASD Femminile Molfetta l'importo di cui al procedimento incardinato avanti a codesta Commissione e, pertanto, chiede di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessata materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 27 Marzo 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete